



**CITTÀ DI ALBENGA  
(PROVINCIA DI SAVONA)**

**AREA SERVIZIO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE  
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Ord. n. 383  
Prot. n. 46347

**OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 377 prot. 44662 del 16.10.2020 -**

**Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19.**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n. 267, che prevede in capo al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a tutela della propria comunità locale;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 377 prot. 44662 del 16.10.2020 con la quale veniva ordinato su tutto il territorio comunale: "... il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 del 16.10.2020 e fino alle ore 24.00 del 31.01.2020, da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, attività artigianali da asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita, rimanendo invece consentita nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, solo all'interno dei pubblici esercizi e all'esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza in concessione;

- il divieto di consumazione dalle ore 20.30 alle ore 8.00 di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi e giardini aperti al pubblico;
- il divieto di cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni a favore di ragazzi minorenni.

**DATO ATTO** che in data 24.10.2020 è stato emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che le disposizioni contenute nello stesso hanno efficacia a far data dal 26 ottobre, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.10.2020, modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.2020 per l'intero territorio nazionale fino alla data del 24.11.2020, fatte salve eventuali proroghe e/o modifiche che, pur riducendo le pregresse limitazioni, confermano il divieto di assembramento come strumento sostanziale volto a garantire la fondamentale distanza interpersonale per ridurre il rischio di contagio;

**RUTENUTO** per quanto sopra esposto dover procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 377 prot. 44662 del 16.10.2020 ;

**CONSIDERATO** inoltre che, con riferimento ai pubblici esercizi, le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.07.2020" di cui al citato DPCM del 24.10.2020 (allegati 10 e 11) dettano misure igienico-sanitarie e prescrizioni per il distanziamento tra le persone al fine di prevenire la diffusione del contagio;

**VISTO** il protrarsi della situazione epidemiologica in atto che conferma la gravità della diffusione del contagio;

**RITENUTO** pertanto di mantenere le limitazioni già adottate, soprattutto al fine di prevenire e contenere comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione del virus;

RITENUTO conseguentemente di disporre, in sostituzione della predetta ordinanza sindacale n. 377 del 16.10.2020, la limitazione su tutto il territorio comunale dell'orario di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 5.00 da parte degli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, attività artigianali per asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita;

RITENUTO inoltre disporre il divieto di cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni a favore di ragazzi minorenni;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 che prevede: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere elusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n. 267, che prevede in capo al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a tutela della propria comunità locale;

VISTA pertanto la propria competenza al riguardo, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### ORDINA

per quanto sopra esposto, con decorrenza dalle ore 19.30 del 28.10.2020 e fino alle ore 24.00 del 31.01.2021, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere successivamente assunte:

- che su tutto il territorio comunale siano osservati i sotto indicati divieti:

1. Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 5.00 da parte degli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, attività artigianali da asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita;
2. Divieto di consumazione dalle ore 18.00 alle ore 5.00 di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi e giardini aperti al pubblico;
3. Divieto di cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni a favore di ragazzi minorenni.

- che i titolari delle attività di cui sopra debbano comunque:

- garantire un accesso ai predetti locali con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori;
- garantire ed incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare forme di contagio.

#### AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di contenimento del presente atto, viene punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito in legge 22.05.2020 n. 35, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00 e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

#### DISPONE

1. La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;

2. l'invio della stessa per quanto di competenza:
- AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
  - AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
  - AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
  - AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA

SEDE  
ALBENGA  
ALBENGA  
ALBENGA

Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessa di avere efficacia l'ordinanza n. 377 del 16.10.2020.

Si comunica che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia ASCHERO, Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Albenga.

Albenga, li

28 OTT. 2020



IL SINDACO  
Riccardo TOMATIS

Si avverte che contro la presente potrà essere presentato ricorso:

1. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del c.p.a. del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;  
entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n. 1199.